



**AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-
ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI**

**Regolamento per la disciplina del conferimento di
incarichi di collaborazione esterna**

Approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 61 del 8 ottobre 2019
Sostituisce il Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 del 14 aprile 2015

Sommario

Art. 1	Oggetto e campo di applicazione.....	3
Art. 2	Esclusioni	3
Art. 3	Presupposti	3
Art. 4	Requisiti e incompatibilità.....	4
Art. 5	Modalità di conferimento degli incarichi	4
Art. 6	Conferimento di incarichi in deroga alla selezione preceduta da apposito avviso.....	5
Art. 7	Disciplinare di incarico e modalità di svolgimento.....	6
Art. 8	Pubblicità e altri adempimenti.....	7
Art. 9	Disposizioni generali e finali	7

Art. 1 Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo di cui agli artt. 2222 e ss. (contratto d'opera) e 2230 e ss. (contratto d'opera intellettuale) del codice civile aventi ad oggetto la c.d. "*locatio operis*" ossia il compimento di una prestazione d'opera a carattere prevalentemente personale ai sensi dell'art. 3, comma 56, della L. n. 244 del 2007 e successive modificazioni, dell'art. 7 commi 5-bis, 6, 6-bis, 6-ter, 6-quater, 53 del D.Lgs. 165/2001 e dell'art 54-bis del D.L. 50/2017 conv. in L. 21/06/2017 n. 96, ad eccezione di quanto specificato nell'art. 2 del presente Regolamento.
2. Gli incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, possono essere conferiti esclusivamente ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, ed hanno ad oggetto:
 - a) attività di *studio*, ossia analisi di tematiche di interesse dell'Agenzia che si concludono con la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale il prestatore d'opera illustra i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
 - b) attività di *ricerca*, ossia di approfondimento su determinate materie e predisposizione di una relazione scritta finale che evidenzi la raccolta delle fonti reperite, ne fornisca la sistemazione organica e riassume le conclusioni;
 - c) attività di *consulenza* che prevede l'acquisizione di pareri o valutazioni tecniche ad esperti o prestazioni particolari non riconducibili ad attività ordinarie o continuative;
 - d) partecipazione di esperti a convegni e seminari organizzati dall'Agenzia, nonché attività di docenza nei confronti dei dipendenti dell'Agenzia salvo che l'attività non sia configurabile come appalto di servizi ai sensi del Codice dei contratti pubblici.

Art. 2 Esclusioni

1. Non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento:
 - gli appalti d'opera e di servizi, disciplinati dagli articoli 1655 e seguenti del codice civile, in cui prevalgono gli aspetti legati all'organizzazione di mezzi piuttosto che il carattere personale della prestazione resa dal collaboratore;
 - gli incarichi ed i servizi professionali rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), ivi compresi quelli attinenti ai servizi di ingegneria e di architettura disciplinati dall'art. 157 del medesimo decreto;
 - i servizi forniti per il patrocinio legale e la difesa in giudizio dell'Agenzia, inclusi gli incarichi per la consulenza tecnica di parte o per le relative domiciliazioni, nonché quelli inerenti all'attività notarile ai sensi degli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - gli incarichi dei commissari di gara individuati esternamente all'Agenzia per formare le Commissioni giudicatrici nell'ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016;A tali contratti si applicano le vigenti norme di legge e i regolamenti dell'Agenzia.

Art. 3 Presupposti

1. Il conferimento di incarichi di cui all'art.1 può avvenire in presenza dei seguenti presupposti:
 - a) L'oggetto dell'incarico deve corrispondere alle competenze attribuite all'Agenzia e ad obiettivi e progetti specifici e determinati dell'Amministrazione;
 - b) Il Dirigente competente per la materia oggetto del conferimento, raccordandosi con il Dirigente competente in materia di risorse umane, deve avere preliminarmente accertato l'oggettiva inesistenza all'interno di Atersir delle professionalità necessarie ovvero l'oggettiva impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili;

- c) L'incarico deve avere ad oggetto una specifica prestazione di natura temporanea e di elevata qualificazione e specializzazione non ordinaria. In particolare, gli incarichi di lavoro autonomo possono essere conferiti esclusivamente ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria intendendosi quale requisito culturale minimo richiesto il possesso di una Laurea Magistrale/Specialistica degli Ordinamenti Universitari vigenti (D.M. 509/99, D.M. 270/04), o di un Diploma di Laurea del previgente Ordinamento Universitario. I titoli di studio conseguiti presso Istituti esteri devono essere corredati dal provvedimento di riconoscimento o equiparazione previsto dal nostro ordinamento; Ferma restando l'esigenza di acquisire prestazioni altamente qualificate e una maturata esperienza professionale nel settore, si può prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria nei casi individuati dall'art. 7, comma 6 del d.lgs. n. 165/2001, in particolare nei casi di professioni per le quali la normativa vigente prescrive o consente l'iscrizione ad Albi e/o l'esercizio della professione anche in assenza di titolo universitario;
 - d) Il compenso connesso all'incarico deve essere proporzionato all'attività svolta e all'utilità che ne conseguirà l'Amministrazione;
 - e) Il conferimento di incarichi di lavoro autonomo deve mantenersi entro il limite massimo di spesa annuo fissato dalla normativa vigente. L'affidamento di incarichi effettuato in violazione del suddetto limite di spesa costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
2. La contemporanea sussistenza dei presupposti di cui al presente articolo deve essere puntualmente verificata e attestata dal Dirigente nell'atto di avvio del procedimento di conferimento dell'incarico.

Art. 4 Requisiti e incompatibilità

1. I soggetti affidatari degli incarichi disciplinati dal presente Regolamento non devono trovarsi nella condizione di impossibilità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, nonché in situazioni incompatibili per legge con l'affidamento degli incarichi qui disciplinati.
2. Non possono essere conferiti incarichi a persone che sono dipendenti a tempo indeterminato di Aterisir o che hanno con essa un rapporto di servizio a qualunque titolo, sia lavorativo che onorario, tale da far ritenere che sussista un inserimento nella struttura organizzativa dell'Agenzia.
3. È vietato il cumulo di più incarichi professionali in capo al medesimo soggetto, nel medesimo periodo di tempo. Il conferimento, in via eccezionale, di un secondo incarico è ammesso purché ne sia data ampia e circostanziata motivazione nel provvedimento.
4. L'assenza di cause di esclusione deve essere oggetto di apposita dichiarazione da parte dei soggetti incaricati, nelle forme di legge, resa contestualmente alla presentazione della candidatura. Qualora, a seguito di verifica disposta, a norma di legge, dall'Amministrazione sulla dichiarazione resa, sia accertata la sussistenza di una o più delle cause di esclusione di cui sopra, il soggetto affidatario dell'incarico è dichiarato decaduto, ferma restando la richiesta di risarcimento per l'eventuale danno subito.

Art. 5 Modalità di conferimento degli incarichi

1. Il conferimento degli incarichi di cui al presente Regolamento, salve specifiche disposizioni normative in proposito, deve essere preceduto da adeguata pubblicità e idonee procedure comparative, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
2. Per il conferimento di un incarico si procede mediante pubblicazione di apposito avviso che deve contenere:

- a) la definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'Ente, e il prodotto finale/risultato richiesto;
 - b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - c) la durata dell'incarico, le modalità di realizzazione del medesimo e le relazioni con l'Amministrazione;
 - d) il compenso per la prestazione, correlato di tutte le informazioni necessarie quali la tipologia e la periodicità del pagamento nonché eventuali modalità e termini di rimborso delle spese;
 - e) termini e modalità di presentazione delle domande, eventuale data e luogo fissati per la verifica delle candidature;
 - f) criteri di valutazione e modalità selettive;
 - g) eventuali garanzie, cause di risoluzione e sospensione della prestazione;
 - h) struttura di riferimento e responsabile del procedimento.
3. L'avviso viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'Agenzia per almeno 15 giorni. In ragione dell'oggetto e della natura dell'incarico, nonché del valore del contratto, il dirigente può valutare l'opportunità di adottare ulteriori forme di pubblicità.
 4. La selezione avviene mediante comparazione dei curricula con riferimento alle attività che l'incaricato dovrà svolgere. La comparazione del dirigente deve avvenire secondo criteri non generici che evidenzino la connessione tra la valutazione delle esperienze e professionalità possedute dai candidati e la specificità della prestazione richiesta.
 5. In relazione al tipo e alla natura dell'incarico, il dirigente può integrare la valutazione dei curricula con un colloquio di approfondimento finalizzato ad accertare oltre alle esperienze lavorative e alla professionalità dei candidati, le capacità, le attitudini, le competenze personali e le motivazioni dei candidati nonché, se necessario, le conoscenze tecniche richieste.
 6. Delle operazioni selettive viene redatto apposito verbale e nell'atto di conferimento si richiama la valutazione effettuata; l'esito della selezione viene pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia oppure, in alternativa, si procede alla comunicazione a tutti i candidati.
 7. Atersir si riserva la facoltà di esperire una procedura comparativa periodica per formare elenchi di esperti in ambiti tematici determinati da utilizzare per una pluralità di necessità analoghe, stabilendo contestualmente la durata di validità dell'elenco e le modalità di utilizzazione.

Art. 6 Conferimento di incarichi in deroga alla selezione preceduta da apposito avviso

1. In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 5 è ammesso il conferimento di incarichi di lavoro autonomo senza la procedura comparativa preceduta da pubblico avviso ivi prevista, nei casi seguenti:
 - a) quando, in esito all'esperimento della procedura comparativa, non vi sia stata alcuna manifestazione di disponibilità o tutte le candidature siano state giudicate inappropriate; in tal caso nell'affidamento diretto non possono essere modificati in misura sostanziale le condizioni iniziali dell'incarico;
 - b) quando specifiche previsioni di legge o di regolamento stabiliscono procedure di affidamento particolari, anche per quanto riguarda l'evidenza pubblica (quali ad esempio l'individuazione di esperti di gara, di concorso, di commissioni);
 - c) quando l'estrema urgenza, collegata alla necessità di svolgere servizi o adempimenti obbligatori per legge e risultante da eventi imprevedibili non imputabili all'Ente, non è compatibile con i termini di svolgimento della procedura comparativa.
2. L'atto di affidamento deve in ogni caso fare riferimento e ricondursi ad una delle casistiche di cui al comma precedente e la scelta dell'incaricato deve essere adeguatamente motivata, evidenziando in maniera puntuale e dettagliata le ragioni poste a base del conferimento con riguardo alla natura dell'incarico, all'oggetto della prestazione ovvero alle abilità/conoscenze/qualificazioni dell'incaricato. Al fine di salvaguardare i principi di

trasparenza, concorrenza e non discriminazione, l'individuazione dei soggetti da incaricare avviene possibilmente seguendo il principio di rotazione.

Art. 7 Disciplinare di incarico e modalità di svolgimento

1. Con determinazione dirigenziale si dà atto delle risultanze della procedura comparativa oppure in caso di affidamento diretto si procede all'individuazione dell'incaricato. L'atto di affidamento deve essere altresì corredato del parere favorevole del Collegio dei Revisori, a norma di quanto previsto dall'art. 1, comma 42 della Legge n. 311/2004.
2. I termini ed il contenuto dell'incarico vengono formalizzati in apposito disciplinare/lettera di incarico che regola il rapporto contrattuale tra le parti.
3. Tali atti dovranno riportare almeno i seguenti elementi:
 - a) le generalità del contraente;
 - b) la tipologia del contratto e l'oggetto della prestazione professionale;
 - c) il termine di esecuzione della prestazione o di durata dell'incarico;
 - d) l'ammontare del compenso per l'incarico e gli eventuali rimborsi spese, nonché le modalità per il relativo pagamento;
 - e) l'esclusione della possibilità di convertire lo stesso in rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato;
 - f) la definizione dei casi di recesso e di risoluzione contrattuale per inadempimento;
 - g) eventuali penali, che prevedano una decurtazione percentuale del compenso pattuito, al fine di tutelare l'Agenzia in caso di inadempimento contrattuale per mancata conclusione dell'attività nei tempi individuati o per cessazione anticipata senza rispetto del termine di preavviso stabilito in contratto. Prima della scadenza del termine il contratto può estinguersi secondo le generali regole dei contratti, anche per accordo tra le parti, per impossibilità sopravvenuta di carattere non temporaneo o per avvenuta realizzazione dell'opera oggetto del contratto.
 - h) il foro competente in caso di controversie;
4. Non è ammesso il rinnovo del contratto di lavoro autonomo. In casi eccezionali e con determinazione motivata, il Dirigente competente potrà comunque disporre un prolungamento per ragioni non imputabili all'incaricato al solo fine di completare le prestazioni pattuite originariamente e ferma restando la misura del compenso definito in sede di conferimento dell'incarico medesimo.
5. L'incaricato non è assoggettato al potere direttivo del committente che stabilisce solo meri criteri generali ed istruzioni, in sede di disciplinare/lettera di incarico, per l'adempimento dell'obbligazione e per rendere la prestazione dovuta utile e funzionale alla realizzazione del suo programma.
6. La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta l'osservanza di un orario di lavoro né l'inserimento dell'incaricato nella struttura organizzativa dell'ente, fatte salve le esigenze di coordinamento concordate nel contratto.
7. Il committente non può attribuire all'incaricato periodi di ferie o programmare il suo periodo di riposo ma solo concordare con lui la sospensione della prestazione per assicurare il coordinamento con l'attività, gli obiettivi e l'organizzazione.
8. Il Dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo.
9. La congruità del compenso richiesto è valutata in relazione alla tipologia, alla qualità ed alla quantità della prestazione richiesta tenuto conto delle condizioni di mercato e dell'utilità che l'ente ne ricava.

Art. 8 Pubblicità e altri adempimenti

1. Gli affidamenti degli incarichi di consulenza a soggetti esterni sono soggetti agli obblighi di pubblicità e trasparenza e agli adempimenti previsti dalle norme di legge vigenti.
2. La pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente degli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, dell'oggetto, della durata e del compenso, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Funzione Pubblica prevista dall'art. 53, comma 14, secondo periodo del D.Lgs. n. 165/2001 costituiscono condizione di efficacia giuridica dell'atto, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
3. Gli atti di spesa di importo superiore a Euro 5.000,00 per gli incarichi di cui al presente regolamento devono essere trasmessi, ai sensi dell'art. 1, comma 173 della Legge n. 266/2005, alla competente sezione regionale della Corte dei Conti, secondo le modalità fissate dalla medesima, per l'esercizio delle funzioni di controllo.

Art. 9 Disposizioni generali e finali

1. Il conferimento da parte del dirigente competente di incarichi esterni, effettuato in violazione delle presenti disposizioni regolamentari, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
2. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si fa riferimento alla normativa vigente in materia di rapporti di lavoro autonomo.